

**DISCIPLINARE DI GARA  
 GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA**

**PER L'APPALTO DI SERVIZI ALBERGHIERI A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE (DISTRIBUZIONE PASTI, SPARECCHIO, LAVAGGIO STOVIGLIE, GESTIONE RIFIUTI E PULIZIA SPAZI) PRESSO LA STRUTTURA MENSA DELL'ENTE REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO DI SASSARI IN CONFORMITÀ AL D.M. AMBIENTE DEL 25/07/2011 PUBBLICATO SULLA GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA – SERIE GENERALE N. 220 DEL 21/09/2011**

**C.I.G. 6719686C4C**

**Premesse**

Il presente disciplinare di gara contiene le norme integrative al bando relative alle modalità di partecipazione alla procedura di gara indetta dall'Ente Regionale per il diritto allo Studio Universitario di Sassari (di seguito ERSU), alle modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa e alla procedura di aggiudicazione nonché le altre ulteriori informazioni relative all'appalto avente ad oggetto i servizi alberghieri a ridotto impatto ambientale di distribuzione pasti, sparecchio, lavaggio stoviglie, gestione rifiuti e pulizia spazi nella mensa dell'ERSU sita in comune di Sassari (SS) - *esclusa l'attività di cucina / preparazione dei pasti* - ove viene prestato il servizio istituzionale di ristorazione in favore della popolazione studentesca universitaria in conformità ai criteri ambientali minimi per l'acquisto di prodotti e servizi nei settori della ristorazione collettiva e fornitura di derrate alimentari adottati con D.M. Ambiente del 25/07/2011, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie Generale n. 220 del 21/09/2011, come meglio specificato nel capitolato descrittivo e prestazionale allegato.

L'affidamento in oggetto è stato disposto con determinazione a contrarre del Direttore del Servizio Utenze n. 244/16 del 13/06/2016, e avverrà mediante procedura aperta e con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 del D.Lgs n. 50/2016 (di seguito Codice). Il bando di gara è pubblicato, conformemente a quanto disposto agli artt. 72, 73 e 216, comma 11, del Codice, sulla Gazzetta Ufficiale della Unione Europea [avviso di ricezione 2016-075590 (16-219754-001) del 14.06.2016 18:35:28], sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Serie Speciale Contratti Pubblici, sul profilo del committente <http://www.ersusassari.it/>, sulla piattaforma digitale dei bandi di gara presso l'Autorità Nazionale Anticorruzione (di seguito ANAC), sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti - Servizio Contratti Pubblici, su due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su due dei quotidiani a maggiore diffusione locale.

Il luogo di svolgimento del servizio è il comune di Sassari (SS).

**C.I.G. 6719686C4C**

La documentazione di gara comprende:

- 1) Bando di gara
- 2) Disciplinare di gara e allegati modelli nn. da 1 a 7
- 3) Capitolato speciale d'appalto descrittivo e prestazionale
- 4) DUVRI (Documento Unico di Valutazione del Rischio da Interferenze)
- 5) Patto di integrità
- 6) Schema di contratto

Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del Codice, è il Direttore del Servizio Utenze dott. Mauro Deidda.

**1. Prestazioni oggetto dell'appalto, modalità di esecuzione, valore dell'appalto e importo a base di gara**

1.1 L'appalto si compone delle prestazioni descritte alla successiva tabella:

Descrizione prestazioni	CPV
Distribuzione pasti, sparecchio e preparazione sale adibite al consumo dei pasti, lavaggio stoviglie e attrezzature, gestione dei rifiuti da preparazione dei pasti e post-consumo, pulizia spazi mensa	55512000-2 Servizi di gestione mensa

1.2 L'appalto non è suddiviso in lotti. Il "lotto di gara" identifica una specifica parte dell'oggetto dell'appalto, la cui realizzazione sia tale da assicurarne funzionalità, fruibilità e fattibilità, indipendentemente dalla realizzazione

delle altre parti. La scelta di non frazionare l'appalto in oggetto, mediante una suddivisione in lotti di gara, deriva da una valutazione negativa in merito alla possibilità delle "parti" dell'intervento, singolarmente considerate, di possedere un'autonoma funzionalità e utilità correlata all'interesse pubblico, indipendentemente dalla realizzazione dell'intervento complessivo. Specificamente, nell'appalto in oggetto non è ravvisabile un'articolazione per lotti funzionali, poiché l'intervento è connotato da una sua unitarietà, dove - per soddisfare le esigenze dell'Ente, anche di flessibilità organizzativa nel corso della durata contrattuale - ciascuna "parte" necessita di un legame organizzativo con le altre, creandosi un'interdipendenza tale che la realizzazione di una non può avvenire indipendentemente dalla realizzazione delle altre. La prestazione assume efficacia e, quindi, idoneità a perseguire l'interesse pubblico, se resa nell'ambito di un unico quadro organizzativo, nel quale poter operare scelte sulla base di una valutazione complessiva in cui disporre di tutti gli elementi che caratterizzano le singole attività e le singole risorse alle stesse preordinate. Peraltro, l'unitarietà dell'appalto porta con sé una flessibilità gestionale capace di produrre riflessi positivi anche in termini di ottimizzazione e razionalizzazione delle risorse, ravvisandosi in tale connotazione un elemento di convenienza economica per l'ERSU.

- 1.3 La durata dell'appalto è di anni 3 (tre) dalla data di avvio dell'esecuzione del contratto. Qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 32, comma 8, del Codice, l'ERSU si riserva di disporre l'esecuzione anticipata delle prestazioni in via d'urgenza in pendenza del termine per la stipulazione del contratto.
- 1.4 Alla scadenza del contratto, l'ERSU si riserva la facoltà di rinnovarlo, alle medesime condizioni, per l'ulteriore periodo di anni 1 (uno) per l'importo di aggiudicazione rapportato ad anno, IVA esclusa. La suddetta opzione di rinnovo del contratto alla scadenza potrà essere esercitata mediante comunicazione inviata a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata almeno giorni 60 (sessanta) prima del termine finale del contratto originario.
- 1.5 Il valore massimo stimato dell'appalto al netto di IVA è pari a € 1.623.570,00 (unmilionesecientoventitrecinquecentosettanta/00), comprensivo degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza relativi ai rischi di natura interferenziale non soggetti a ribasso pari a € 778,50 (settecentosettantotto/50). Ai sensi dell'art. 35, comma 4, del Codice, tale importo è comprensivo dell'importo indicato al paragrafo 1.4.  
Il valore triennale stimato dell'appalto è altresì pari a € 1.217.872,13 (unmilione duecentodiciassetteottocentosettantadue/13), IVA esclusa, comprensivo degli oneri sopra indicati per l'attuazione dei piani di sicurezza relativi ai rischi di natura interferenziale non soggetti a ribasso e calcolato sulla base di una previsione di n. 250 giorni *ad anno* di apertura della struttura mensa all'utenza e prestazione del servizio così come meglio specificato nel capitolato speciale d'appalto.  
L'importo a base di gara è stabilito in € 1.622,79 (millesecientoventidue/79), corrispondente al costo *giornaliero* stimato del servizio (1/750<sup>esimo</sup> del valore triennale stimato dell'appalto *al netto* degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso). L'importo di aggiudicazione sarà pertanto determinato dall'importo predetto, epurato del ribasso percentuale espresso dall'operatore miglior offerente, moltiplicato per il n. di 750 e maggiorato degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza relativi ai rischi di natura interferenziale non soggetti a ribasso.
- 1.6 Ai sensi dell'art. 50 del Codice, al fine di promuovere la stabilità occupazionale, nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, in caso di cambio di gestione, si stabilisce per l'affidatario l'obbligo di assorbire ed utilizzare prioritariamente nell'espletamento del servizio, qualora disponibili, i lavoratori che già vi erano adibiti quali soci lavoratori o dipendenti del precedente aggiudicatario, con applicazione dei contratti collettivi di settore di cui all'art. 51 del D.Lgs n. 81/2015, a condizione che il loro numero e la loro qualifica siano armonizzabili con l'organizzazione d'impresa prescelta.
- 1.7 L'appalto è finanziato con risorse proprie dell'ERSU debitamente previste nello strumento di bilancio. I prezzi che risulteranno dall'aggiudicazione della procedura resteranno fissi ed invariati per tutta la durata del servizio, fatto salvo quanto previsto all'art. 27 del capitolato speciale d'appalto in tema di revisione prezzi.
- 1.8 Il pagamento del corrispettivo della prestazione oggetto dell'appalto sarà effettuato nel rispetto dei termini previsti dal D.Lgs n. 231/2002. Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. n. 136/2010.

## 2. Soggetti ammessi alla gara

- 2.1. Ai sensi dell'art. 45, comma 1, del Codice sono ammessi alla gara gli operatori economici di cui all'art. 3, comma 1, lettera p), del Codice nonché gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi. Gli operatori economici, i raggruppamenti di operatori economici, comprese le associazioni temporanee, che in base alla normativa dello Stato membro nel quale sono stabiliti, sono autorizzati a fornire la prestazione oggetto della presente procedura di affidamento, possono partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici anche nel caso in cui essi avrebbero dovuto configurarsi come persone fisiche o persone giuridiche, ai sensi del Codice. Rientrano nella definizione di operatori economici i seguenti soggetti:
- 2.1.1. operatori economici con idoneità individuale di cui alle lettere a) (imprenditori individuali, anche artigiani, e società, anche cooperative), b) (consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane), e c) (consorzi stabili) dell'art. 45, comma 2, del Codice;
- 2.1.2. operatori economici con idoneità plurisoggettiva di cui alle lettere d) (raggruppamenti temporanei di concorrenti), e) (consorzi ordinari di concorrenti), f) (aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete) ed g) (gruppo europeo di interesse economico) dell'art. 45, comma 2, del Codice, oppure operatori che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell'art. 48, comma 8, del Codice;
- 2.2. Ai predetti soggetti si applicano le disposizioni di cui all'art. 48 del Codice.

## 3. Condizioni di partecipazione

- 3.1. Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano:
- 1) i motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice;
  - 2) le condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs n. 165/2001 o di cui all'art. 35 del D.L. n. 90/2014, convertito con modificazioni dalla L. n. 114/2014, o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.
- 3.2. Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list" di cui al Decreto del Ministro delle Finanze del 4 maggio 1999 e al Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 21 novembre 2001 devono essere in possesso, pena l'esclusione dalla gara, dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 14 dicembre 2010 (art. 37 del D.L. n. 78/2010 convertito con modificazioni dalla L. n. 122/2010) oppure avere in corso un procedimento per il rilascio della predetta autorizzazione.
- 3.3. Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell'art. 48, comma 7, primo periodo, del Codice, è vietato partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (di seguito anche aggregazione di imprese di rete).
- 3.4. Ai consorziati indicati per l'esecuzione da un consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) (consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane) e c) (consorzi stabili), ai sensi dell'art. 48, comma 7, secondo periodo, del Codice è vietato partecipare in qualsiasi altra forma alla medesima gara.

## 4. Presa visione della documentazione di gara e sopralluogo

- 4.1. Tutta la documentazione di gara con la relativa, allegata modulistica è disponibile sul profilo di committente, sito internet <http://www.ersusassari.it/>, nella sezione: Albo Pretorio / Bandi e Gare / Bandi di Gara e Procedure Negoziato.
- 4.2. Il sopralluogo presso la mensa universitaria ove deve essere espletato il servizio, sita in Sassari (SS) nella via dei Mille n. 102, è obbligatorio. La mancata effettuazione del sopralluogo sarà **causa di esclusione** dalla procedura di gara.

- 4.3 Ai fini dell'effettuazione del prescritto sopralluogo, i concorrenti entro e non oltre il giorno 11/07/2016 devono trasmettere idonea richiesta di sopralluogo indicando nome e cognome, con i relativi dati anagrafici, e il ruolo delle persone incaricate di effettuarlo a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo [affarigenerali@pec.ersusassari.it](mailto:affarigenerali@pec.ersusassari.it). La richiesta deve specificare l'indirizzo di posta elettronica certificata cui indirizzare la convocazione.
- 4.4 Il sopralluogo potrà essere effettuato nei soli giorni stabiliti dell'ERSU e, comunque, entro e non oltre il giorno 15/07/2016. All'atto del sopralluogo ciascun incaricato deve sottoscrivere il documento a conferma dell'effettuato sopralluogo e del ritiro della relativa dichiarazione attestante tale operazione.
- 4.5 Il sopralluogo potrà essere effettuato da un rappresentante legale o da un direttore tecnico del concorrente, come risultanti da certificato C.C.I.A.A./Albo/Registro o da soggetto diverso munito di delega.
- 4.6 In caso di raggruppamento temporaneo, GEIE, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario, sia già costituiti che non ancora costituiti, in relazione al regime di solidarietà di cui all'art. 48, comma 5, del Codice, tra i diversi operatori economici, il sopralluogo può essere effettuato da un incaricato per tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati, purché munito delle deleghe di tutti detti operatori.
- 4.7 In caso di consorzio di cooperative, consorzio di imprese artigiane o consorzio stabile, il sopralluogo deve essere effettuato a cura del consorzio oppure dell'operatore economico consorziato indicato come esecutore del servizio.

## 5. Chiarimenti

- 5.1 È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare al RUP a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo [affarigenerali@pec.ersusassari.it](mailto:affarigenerali@pec.ersusassari.it) almeno 10 (dieci) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato.
- 5.2 Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno 6 (sei) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.
- 5.3 Le risposte alle richieste di chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito alla presente procedura, saranno pubblicate in forma anonima sul profilo di committente all'indirizzo internet <http://www.ersusassari.it/>, nella sezione: Albo Pretorio / Bandi e Gare / Bandi di Gara e Procedure Negoziate.

## 6. Modalità di presentazione della documentazione e soccorso istruttorio

- 6.1 Tutte le dichiarazioni richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara:
- devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 in carta semplice, con la sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale del concorrente o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il concorrente stesso); al tale fine le stesse devono essere corredate dalla copia fotostatica di un documento di identità del dichiarante, in corso di validità; per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti;
  - in alternativa alla sottoscrizione a cura del rappresentante legale del concorrente possono essere sottoscritte da un procuratore a condizione che la documentazione presentata contenga la relativa procura (in originale, in copia conforme all'originale o in copia autentica);
  - devono essere rese e sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati, consorziati, aggregati in rete di imprese, ancorché appartenenti alle eventuali imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza.
- 6.2 La documentazione da produrre, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del D.P.R. n. 445/2000.

- 6.3 In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.
- 6.4 Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.
- 6.5 Ai sensi dell'art. 83, comma 9, del Codice, le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente paragrafo. In particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni o del documento di gara unico europeo di cui al successivo paragrafo 12, con esclusione di quelle afferenti all'offerta tecnica ed economica, obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore dell'ERSU, della sanzione pecuniaria di € 1.217,87 (milleduecentodiciassette/87). In tal caso, l'ERSU assegna al concorrente un termine di giorni 7 (sette) perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere, da presentare contestualmente al documento comprovante l'avvenuto pagamento della sanzione, a pena di esclusione. La sanzione è dovuta esclusivamente in caso di regolarizzazione. Nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, l'ERSU ne richiede comunque la regolarizzazione con la procedura di cui al periodo precedente, ma non applica alcuna sanzione. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.
- 6.6 Al fine di agevolare gli operatori concorrenti nella predisposizione delle domande e dichiarazioni di cui al paragrafo 12 gli stessi sono invitati ad utilizzare gli allegati modelli che formano parte integrante della documentazione di gara.
- 6.7 Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni contenute nel D.Lgs n. 82/2005, recante il Codice dell'amministrazione digitale (di seguito CAD).

## 7. Comunicazioni

- 7.1 Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni di cui alla presente procedura sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici, fatta salva la deroga stabilita all'art. 52, comma 1, ultimo capoverso, del Codice per quanto attiene alla presentazione dell'offerta che dovrà pervenire su supporto analogico-cartaceo e con le modalità indicate al paragrafo 11.  
Le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra ERSU e operatori economici, pertanto, si intendono validamente ed efficacemente effettuati qualora resi mediante posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati membri da o verso l'indirizzo [affarigenerali@pec.ersusassari.it](mailto:affarigenerali@pec.ersusassari.it), per quanto riguarda l'ERSU, e da o verso gli indirizzi indicati dai concorrenti nella domanda di partecipazione. Eventuali modifiche dell'indirizzo o problemi temporanei nell'utilizzo di tale forma di comunicazione nel corso della procedura dovranno essere tempestivamente segnalati all'ERSU, diversamente declinando ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.
- 7.2 In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.
- 7.3 In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

## 8. Garanzie

- 8.1 L'offerta dei concorrenti deve essere corredata da garanzia provvisoria, come definita e disciplinata all'art. 93 del Codice, pari al 2% del valore triennale stimato dell'appalto e precisamente ad € 24.357,44 (ventiquattromilatrecentocinquantesette/44).

- 8.2 La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:
- sotto forma di cauzione in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore dell'ERSU; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
  - sotto forma di cauzione in contanti (assegno circolare o bonifico bancario/postale), con versamento presso il conto corrente bancario intestato all'ERSU e distinto da IBAN IT8800200817205000104119341;
  - sotto forma di fideiussione rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all' art. 106 del D.Lgs n. 385/1993 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del D.Lgs n. 58/1998 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.
- 8.3 In caso di prestazione della garanzia provvisoria sotto forma di fideiussione questa dovrà:
- essere prodotta in originale o in copia autentica ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. n. 445/2000 con espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
  - avere validità per almeno giorni 180 (centottanta) dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
  - qualora si riferisca a partecipanti con idoneità plurisoggettiva non ancora costituiti, essere tassativamente intestata a tutti gli operatori costituenti il raggruppamento temporaneo, l'aggregazione di imprese di rete, il consorzio o il GEIE; qualora invece si riferisca a partecipanti con idoneità plurisoggettiva già costituiti, essere intestata al capogruppo in nome e per conto di tutti gli operatori costituenti il raggruppamento temporaneo, l'aggregazione di imprese di rete, il consorzio o il GEIE;
  - prevedere espressamente: a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; b. la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, secondo comma, del codice civile; c. l'operatività della garanzia entro quindici giorni a semplice richiesta scritta dell'ERSU;
  - riportare l'autentica della sottoscrizione o essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio e documento di identità del soggetto preposto alla firma attestante il potere di impegnare con la propria sottoscrizione il garante e l'autorizzazione allo svolgimento di tale funzione.
- 8.4 Sia nel caso di prestazione della garanzia provvisoria sotto forma di cauzione che in quello di prestazione sotto forma di fideiussione, dovrà essere altresì presentata anche una dichiarazione di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, in originale o in copia autentica ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. n. 445/2000, contenente l'impegno, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario, a rilasciare la garanzia definitiva per l'esecuzione del contratto di cui all'art. 103 del Codice.
- 8.5 La mancata presentazione della garanzia provvisoria o la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9, del Codice previo pagamento all'ERSU della sanzione pecuniaria di cui al paragrafo 6 del presente disciplinare, a condizione che la garanzia sia stata già costituita alla data di presentazione dell'offerta e che decorra da tale data. In caso di mancata sanatoria l'ERSU procederà all'**esclusione** del concorrente dalla procedura di gara.
- 8.6 Ai sensi dell'art. 93, comma 6, del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata all'aggiudicatario automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto, mentre agli altri concorrenti, ai sensi dell'art. 93, comma 9, del Codice, verrà svincolata entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.
- 8.7 Per la stipulazione del contratto l'operatore aggiudicatario deve costituire la garanzia definitiva nella misura e con le modalità stabilite all'art. 103 del Codice, che sarà svincolata ai sensi di quanto prescritto al comma 5 della predetta disposizione.
- 8.8 L'importo delle garanzie provvisoria e definitiva è ridotto nelle misure percentuali indicate all'art. 93, comma 7, del Codice per gli operatori economici in possesso delle certificazioni del sistema di qualità, delle certificazioni ambientali e/o degli altri requisiti prescritti alla predetta norma. Per fruire di tale beneficio l'operatore

concorrente deve autocertificare, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, il possesso delle predette certificazioni e/o requisiti. Ai fini di tale riduzione si precisa che, in caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di cui all'art. 45, comma 2, lett. d) ed e), del Codice, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio ordinario siano in possesso delle certificazioni e/o requisiti di cui all'art. 93, comma 7, del Codice.

## 9. Pagamento a favore dell'Autorità

- 9.1 I concorrenti devono effettuare il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'ANAC, per un importo pari ad € 140,00 (centoquaranta/00) scegliendo tra le modalità di cui alla deliberazione ANAC n. 163 del 22/12/2015.
- 9.2 La mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9, del Codice, previo pagamento all'ERSU della sanzione pecuniaria di cui al paragrafo 6 del presente disciplinare, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta. In caso di mancata sanatoria l'ERSU procederà all'esclusione del concorrente dalla procedura di gara.

## 10. Criteri di selezione

- 10.1 I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti elencati a seguire:
- 1) Idoneità professionale - Iscrizione nel registro delle imprese della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura per settore di attività corrispondente all'oggetto del servizio appaltando, per i concorrenti cittadini italiani o di altro Stato membro residenti in Italia. Al cittadino di altro Stato membro non residente in Italia, è richiesta la prova dell'iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI del Codice, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui è residente. Se gli offerenti devono essere in possesso di una particolare autorizzazione ovvero appartenere a una particolare organizzazione per poter prestare nel proprio Paese d'origine il servizio oggetto della presente procedura è loro richiesto di provare il possesso di tale autorizzazione ovvero l'appartenenza all'organizzazione.
  - 2) Capacità economica e finanziaria - Fatturato globale d'impresa riferito agli ultimi tre esercizi disponibili almeno pari ad € 1.826.808,19 (unmilioneottocentoventiseiottocentootto/19), IVA esclusa, da intendersi quale cifra complessiva nel periodo. Per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, il requisito di fatturato deve essere rapportato al periodo di attività secondo la seguente formula: (fatturato richiesto/3) x anni di attività; tale requisito di fatturato è richiesto, in ragione del valore economico dell'appalto, al fine di selezionare un operatore con un livello adeguato di esperienza e capacità strutturale.
  - 3) Capacità tecnica e professionale - Regolare esecuzione negli ultimi tre anni di uno o più servizi analoghi a quello oggetto di affidamento per conto di pubbliche amministrazioni o soggetti privati per un importo complessivamente almeno pari ad € 1.217.872,13 (unmilione duecentodiciassetteottocentosettantadue/13), IVA esclusa. Per servizio analogo deve intendersi un servizio "alberghiero" comunque strumentale all'esercizio di una attività di mensa e/o di ristorazione collettiva.
  - 4) Certificazione del sistema di qualità UNI EN ISO 9001:2008 o UNI EN ISO 9001:2015 per settore coerente con l'oggetto del presente appalto. A norma dell'art. 87 del Codice, sono ammessi certificati equivalenti rilasciati da organismi stabiliti in altri Stati membri o altre prove relative all'impiego di misure equivalenti di garanzia della qualità.
  - 5) Certificazione del sistema di gestione ambientale UNI EN ISO 14001:2004 o UNI EN ISO 14001:2015 per settore coerente con l'oggetto del presente appalto. A norma dell'art. 87 del Codice, sono ammessi

certificati equivalenti rilasciati da organismi stabiliti in altri Stati membri o altre prove relative all'impiego di misure equivalenti di garanzia del sistema di gestione ambientale.

- 10.2 Ai sensi dell'art. 89 del Codice ed alle condizioni e modalità ivi stabilite, il concorrente singolo, consorziato, raggruppato o aggregato in rete può dimostrare il possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto. Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti dell'ERSU in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.
- 10.3 Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, ovvero che partecipino alla gara sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.

#### (INDICAZIONI PER I CONCORRENTI CON IDONEITÀ PLURISOGGETTIVA E PER I CONSORZI)

- 10.4 Il requisito relativo all'iscrizione nel registro della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura per settore di attività corrispondente all'oggetto del servizio appaltando di cui al paragrafo 10.1 n.1) deve essere posseduto:
- a) nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti o da costituirsi o di aggregazione di imprese di rete o di GEIE, da ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande o consorziate/consorziande o aderenti al contratto di rete;
  - b) nell'ipotesi di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate per le quali il consorzio concorre.
- 10.5 Il requisito relativo al fatturato globale di cui al precedente paragrafo 10.1 n. 2) deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo, dal consorzio, GEIE o dalle imprese aderenti al contratto di rete nel suo complesso. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dall'impresa mandataria.
- 10.6 Il requisito relativo alla regolare esecuzione negli ultimi tre anni di uno o più servizi analoghi a quello oggetto di affidamento di cui al precedente paragrafo 10.1 n. 3) deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo, dal consorzio, GEIE o dalle imprese aderenti al contratto di rete nel suo complesso. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dall'impresa mandataria.
- 10.7 I requisiti relativi alle certificazioni del sistema di qualità e del sistema di gestione ambientale di cui al precedente paragrafo 10.1 nn. 4) e 5), nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti o da costituirsi o di aggregazione di imprese di rete o di GEIE devono essere posseduti da tutti gli operatori economici del raggruppamento, consorzio o aggregazione di imprese che eseguono il servizio. Nel caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c), la certificazione dovrà essere posseduta direttamente dal consorzio oppure dai singoli consorziati esecutori.
- 10.8 Fatto salvo quanto previsto al paragrafo 10.4 lett. b) e 10.7, nel caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c), del Codice, i requisiti di cui al precedente paragrafo 10.1, a norma dell'art. 47 del Codice, dovranno essere posseduti e comprovati dal consorzio con le modalità stabilite dal Codice.

#### 11. Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte

- 11.1 Il plico contenente l'offerta e la documentazione, a pena di esclusione, deve essere sigillato e deve pervenire, a mezzo raccomandata del servizio postale entro le ore 13.00 del giorno **22.07.2016** esclusivamente all'indirizzo: ERSU di Sassari - Via Michele Coppino n. 18 3° Piano - 07100 Sassari. Si precisa che per "sigillatura" deve intendersi una chiusura ermetica recante un qualsiasi segno o impronta, apposto su materiale plastico come striscia incollata o ceralacca o piombo, tale da rendere chiusi il plico e le buste, attestare l'autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, nonché garantire l'integrità e la non manomissione del plico e delle buste.
- 11.2 È altresì facoltà dei concorrenti consegnare a mano il plico, tutti i giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 9.00 alle ore 13.00 presso l'ufficio protocollo dell'ERSU, sito in Sassari, nella via Michele Coppino n. 18 3° Piano. Il personale addetto rilascerà ricevuta nella quale sarà indicata data e ora di ricezione del plico. Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti.



- 11.3 Il plico deve recare, all'esterno, le informazioni relative all'operatore economico concorrente [denominazione o ragione sociale, codice fiscale, indirizzo PEC per le comunicazioni] e riportare la dicitura "Procedura aperta per l'affidamento dei servizi alberghieri presso la mensa universitaria dell'ERSU di Sassari – C.I.G. 6719686C4C". Nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva (raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di concorrenti, aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, GEIE) vanno riportati sul plico le informazioni relative a tutti i singoli partecipanti, già costituiti o da costituirsi.
- 11.4 Il plico deve contenere al suo interno tre buste chiuse e sigillate, recanti l'intestazione del mittente, l'indicazione dell'oggetto dell'appalto e la dicitura, rispettivamente:
- 1) "A - Documentazione amministrativa";
  - 2) "B - Offerta tecnica";
  - 3) "C - Offerta economica".
- 11.5 La mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti non contenuti nella busta dedicata all'offerta economica, costituirà causa di esclusione.
- 11.6 Saranno escluse le offerte plurime, condizionate, tardive, alternative o espresse in aumento rispetto all'importo a base di gara.

## 12. Contenuto della Busta "A - Documentazione amministrativa"

Nella busta "A - Documentazione amministrativa" devono essere contenuti i seguenti documenti:

- 12.1 domanda di partecipazione alla procedura di gara sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente, con allegata la copia fotostatica di un documento d'identità del sottoscrittore; tale domanda deve anche contenere l'indicazione della forma di partecipazione, della sede legale, codice fiscale, partita IVA e indirizzo di posta elettronica certificata del concorrente cui è autorizzato l'invio di tutte le comunicazioni inerenti la procedura, l'informazione eventuale in ordine allo status di micro, piccola o media impresa nonché l'attestazione di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs n. 196/2003, che i dati personali raccolti nell'ambito della presente procedura saranno trattati, anche con strumenti informatici, nell'ambito del procedimento per il quale le relative dichiarazioni vengono rese; (Modello n. 1 - Domanda di partecipazione).

Si precisa che:

- 12.1.1 Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, la domanda, deve essere resa e sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio o il GEIE.
- 12.1.2 Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete:
- a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del D.L. n. 5/2009, la domanda di partecipazione deve essere resa e sottoscritta dall'operatore economico che riveste le funzioni di organo comune;
  - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del D.L. n. 5/2009, la domanda di partecipazione deve essere resa e sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
  - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere resa e sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

- 12.2 dichiarazione sostitutiva resa dal legale rappresentante del concorrente ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente attesta che non ricorre alcun divieto di contrattare con la pubblica amministrazione e, in particolare, alcuno dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice precisamente elencati (Modello n. 2 - Dichiarazione legale rappresentante motivi di esclusione):
- 12.2.1 condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei seguenti reati:
- a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del D.P.R. n. 309/1990, dall'articolo 291-quater del D.P.R. n. 43/1973 e dall'articolo 260 del D.Lgs n. 152/2006, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'art. 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
  - b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'art. 2635 del codice civile;
  - c) frode ai sensi dell'art. 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
  - d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale, reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
  - e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'art. 1 del D.Lgs n. 109/2007 e successive modificazioni;
  - f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il D.Lgs n. 24/2014;
  - g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
- 12.2.2 sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'art. 67 del D.Lgs n. 159/2011 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, comma 4, del medesimo Decreto. Resta fermo quanto previsto dagli artt. 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del D.Lgs n. 159/2011 con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia;
- 12.2.3 commissione di violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui l'operatore è stabilito salvo che l'operatore abbia ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande [*Per finalità di verifica, nella dichiarazione sostitutiva di cui al presente paragrafo 12.2 il concorrente indica le posizioni INPS e INAIL, il C.C.N.L. applicato e l'Agenzia delle entrate competente per territorio*].
- 12.2.4 commissione di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'art. 30, comma 3, del Codice;
- 12.2.5 stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o pendenza di un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110 del Codice;

- 12.2.6 gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la integrità o affidabilità dell'operatore. Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;
- 12.2.7 situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, del Codice determinata dalla partecipazione dell'operatore economico non diversamente risolvibile;
- 12.2.8 distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento dell'operatore economico nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'art. 67 del Codice non risolvibile con misure meno intrusive;
- 12.2.9 soggezione alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del D.Lgs n. 231/2001 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art. 14 del D.Lgs n. 81/2008;
- 12.2.10 iscrizione nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;
- 12.2.11 violazione del divieto di intestazione fiduciaria di cui all'art. 17 della L. n. 55/1990. L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;
- 12.2.12 mancata presentazione della certificazione di cui all'art. 17 della L. n. 68/1999 ovvero dell'autocertificazione della sussistenza del medesimo requisito [Art. 17 della L. n. 68/1999 "Obbligo di certificazione" "Le imprese, sia pubbliche sia private, qualora partecipino a bandi per appalti pubblici o intrattengano rapporti convenzionali o di concessione con pubbliche amministrazioni, sono tenute a presentare preventivamente alle stesse la dichiarazione del legale rappresentante che attesti di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, pena l'esclusione"];]
- 12.2.13 circostanza per cui l'operatore economico, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del D.L. n. 152/1991, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 203/1991, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'art. 4, primo comma, della L. n. 689/1981. La circostanza di cui al precedente periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha ommesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;
- 12.2.14 circostanza per cui l'operatore economico si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

Si precisa che:

- 1) la dichiarazione sostitutiva di cui al presente paragrafo 12.2, nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete o GEIE, deve essere resa da tutti gli operatori economici che compongono il raggruppamento, il consorzio, l'aggregazione o il GEIE;

- 2) la dichiarazione sostitutiva di cui al presente paragrafo 12.2, nel caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c), del Codice deve essere resa anche dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;
- 3) la dichiarazione sostitutiva di cui al presente paragrafo 12.2 deve contenere anche l'indicazione dei soggetti, con specificazione delle generalità, elencati all'art. 80, comma 3, del Codice - inclusi i soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la pubblicazione del bando di gara - con riguardo ai quali deve essere valutata l'assenza del motivo di esclusione relativo alle condanne con sentenza definitiva o decreto penale irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta di cui al precedente paragrafo 12.2.1 [titolare o direttore tecnico nel caso di impresa individuale; socio o direttore tecnico nel caso di società in nome collettivo; soci accomandatari o direttore tecnico nel caso di società in accomandita semplice; membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, direttore tecnico o socio unico persona fisica, ovvero socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, in caso di altro tipo di società o consorzio (N.B: come chiarito dal Consiglio di Stato, A.P., n. 24 del 6/11/2013 per "socio di maggioranza" si intende il socio persona fisica con partecipazione pari o superiore al 50% oppure due soci con partecipazione paritaria al 50%)].
- 4) la dichiarazione in ordine all'assenza del motivo di esclusione di cui all'art. 80, comma 1, del Codice è resa dal legale rappresentante del concorrente nell'ambito della dichiarazione sostitutiva di cui al presente paragrafo 12.2 per tutti i soggetti elencati allo stesso art. 80, comma 3, del Codice. In alternativa, ognuno dei soggetti elencati all'art. 80, comma 3, del Codice dovrà rendere personalmente ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 la dichiarazione sulla assenza del motivo di esclusione di cui al di cui all'art. 80, comma 1, del Codice (Modello n. 3 - Dichiarazione altri soggetti assenza motivi di esclusione) da produrre unitamente a copia fotostatica del documento di identità del dichiarante.

12.3 in caso di concordato preventivo con continuità aziendale ai sensi dell'art. 186-bis del R.D. n. 267/1942, dichiarazione sostitutiva resa dal legale rappresentante del concorrente ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 con la quale:

- a) attesta di trovarsi in stato di concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186-bis del R.D. n. 267/1942 in forza di decreto del competente Tribunale, di cui indica gli estremi,
- b) per tale motivo dichiara di non partecipare alla presente procedura di gara quale impresa mandataria di un raggruppamento di imprese.

La dichiarazione sostitutiva di cui al presente paragrafo 12.3 deve essere corredata dalla relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 67, comma 3, lett. d), del R.D. n. 267/1942 attestante la conformità al piano di risanamento e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

L'impresa ammessa al concordato con continuità aziendale non necessita di avalimento di requisiti di altro soggetto, fatto salvo quanto disposto dall'art. 110, comma 5, del Codice.

12.4 dichiarazione sostitutiva resa dal legale rappresentante del concorrente ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza (Modello n. 4 - Dichiarazione requisiti di partecipazione) attestante:

- a. l'iscrizione nel registro della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura per settore di attività corrispondente all'oggetto del servizio appaltando con espressa indicazione della Camera di commercio nel cui registro delle imprese è iscritto, degli estremi d'iscrizione (numero e data), della forma giuridica e dell'attività per la quale è iscritto; per i concorrenti non residenti in Italia, l'iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI del Codice; per i concorrenti che devono essere in possesso di una particolare autorizzazione ovvero appartenere a una particolare organizzazione per poter prestare nel proprio Paese d'origine il servizio oggetto della presente procedura, il possesso di tale autorizzazione ovvero l'appartenenza a tale organizzazione;
- b. di aver realizzato complessivamente un fatturato globale d'impresa riferito agli ultimi tre esercizi disponibili almeno pari ad € 1.826.808,19 (unmilioneottocentoventiseiottocentootto/19), IVA esclusa, da intendersi

quale cifra complessiva nel periodo, secondo quanto indicato al precedente paragrafo 10.1 2), con specifica indicazione dell'importo per singolo anno;

- c. di aver regolarmente eseguito negli ultimi tre anni uno o più servizi analoghi a quello oggetto di affidamento per un importo almeno pari ad € 1.217.872,13 (unmilione duecentodiciassetteottocentoseventadue/13), IVA esclusa, secondo quanto indicato al precedente paragrafo 10.1 3) con specifica indicazione dei dati descrittivi dei predetti servizi (anno, oggetto dell'affidamento, importo, committente);
- d. il possesso delle richieste certificazioni del sistema di qualità e del sistema di gestione ambientale con specifica indicazione degli estremi delle stesse ovvero di certificati equivalenti rilasciati da organismi stabiliti in altri Stati membri o di altre prove relative all'impiego di misure equivalenti;

12.5 in caso di avalimento, ai sensi dell'art. 89 del Codice il concorrente dovrà allegare alla domanda:

- a. dichiarazione con cui il concorrente indica specificatamente i requisiti di capacità economica e finanziaria e tecnica e professionale per i quali intende ricorrere all'avalimento ed indica l'impresa ausiliaria;
- b. dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria con la quale:
  - 1) attesta ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 il possesso, in capo all'impresa ausiliaria, dei requisiti generali di cui all'art. 80 del Codice e il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avalimento;
  - 2) si obbliga verso il concorrente e verso l'ERSU a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
  - 3) attesta che l'impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o come associata o consorziata ai sensi dell'art. 45 del Codice;
- c. originale o copia autentica del contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto;

12.6 PASSOE, debitamente sottoscritto, rilasciato dal sistema AVCPASS dell'ANAC [già Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture (AVCP)] secondo quanto stabilito con le Deliberazioni nn. 111 del 20/12/2012 e 157 del 17/02/2016;

12.7 dichiarazione resa dal legale rappresentante del concorrente (Modello n. 5 - Dichiarazione di accettazione condizioni appalto) con la quale il concorrente:

- 1. dichiara remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
  - a) delle condizioni contrattuali e degli oneri tutti inerenti il servizio compresi quelli in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo di esecuzione,
  - b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione del servizio sia sulla determinazione della propria offerta,
- 2. accetta le particolari condizioni di esecuzione del contratto prescritte nel paragrafo 1.6 del presente disciplinare e all'art. 13 del capitolato speciale di appalto,
- 3. accetta le prescrizioni contenute nel Patto di integrità approvato con Deliberazione della Giunta Regionale della Regione Autonoma della Sardegna n. 30/16 del 16/06/2015 e allegato alla documentazione di gara (art. 1, comma 17, della L. n. 190/2012),
- 4. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel presente disciplinare, nel capitolato speciale d'appalto e nella documentazione di gara tutta elencata nelle premesse;

12.8 documento attestante la costituzione della garanzia provvisoria di cui al paragrafo 8 del presente disciplinare di gara corredato, nel solo caso in cui la garanzia sia stata prestata in misura ridotta ai sensi dell'art. 93, comma 7,

del Codice, di dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 con cui il concorrente attesta il possesso delle certificazioni e/o dei requisiti, da indicare specificamente, prescritti al predetto art. 93, comma 7, del Codice per la fruizione del beneficio della riduzione ovvero di copia conforme delle suddette certificazioni e/o attestazioni dei suddetti requisiti;

- 12.9 documento attestante l'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia definitiva di cui al paragrafo 8 del presente disciplinare di gara; qualora la garanzia provvisoria sia stata costituita sotto forma di fideiussione, l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva può già fare parte integrante del contenuto di detta fideiussione;
- 12.10 certificato rilasciato dall'ERSU attestante la presa visione da parte del concorrente dello stato dei luoghi in cui deve essere eseguita la prestazione;
- 12.11 ricevuta di pagamento del contributo a favore dell'Autorità di € 140,00 (centoquaranta/00) di cui al paragrafo 9 del presente disciplinare.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 85 del Codice si precisa che, per la resa delle dichiarazioni di cui ai precedenti paragrafi, l'ERSU accetta in ogni caso il documento di gara unico europeo (DGUE), redatto in conformità al modello di formulario approvato con regolamento dalla Commissione europea e debitamente sottoscritto dal concorrente, consistente in una dichiarazione formale aggiornata del concorrente - quale prova documentale preliminare in sostituzione dei certificati rilasciati da autorità pubbliche o terzi - con la quale è attestata l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice e il soddisfacimento dei criteri di selezione definiti dal presente disciplinare, sono fornite le informazioni rilevanti richieste nel presente disciplinare anche con riguardo agli eventuali soggetti di cui il concorrente stesso si avvale ai sensi dell'art. 89 del Codice ed è indicata l'autorità pubblica o il terzo responsabile del rilascio dei documenti complementari con formale dichiarazione secondo cui l'operatore economico è in grado, su richiesta e senza indugio, di fornire tali documenti. In caso di presentazione del DGUE le parti del documento che devono essere compilate a cura del concorrente sono le seguenti: II, III, IV e VI (Modello n. 6 - DGUE). Il DGUE può essere compilato in modalità elettronica accedendo al link <https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=it>.

In caso di ricorso al DGUE ciascun operatore tenuto alla presentazione dello stesso dovrà altresì presentare, ai fini delle verifiche in ordine all'insussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80, comma 1, del Codice una dichiarazione del legale rappresentante ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 o in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza contenente l'indicazione dei soggetti, con specificazione delle generalità, elencati all'art. 80, comma 3, del Codice con riguardo ai quali deve essere valutata l'assenza del motivo di esclusione relativo alle condanne con sentenza definitiva o decreto penale irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta di cui al precedente paragrafo 12.2.1.

#### INDICAZIONI PER I CONCORRENTI CON IDONEITÀ PLURISOGGETTIVA E I CONSORZI

##### **per i consorzi stabili, consorzi di cooperative e di imprese artigiane:**

- 12.12 atto costitutivo e statuto del consorzio in copia autentica, con indicazione delle imprese consorziate;
- 12.13 dichiarazione indicante il/i consorziato/i per il/i quale/i il consorzio concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio. (N.B. I consorziati per i quali il consorzio concorre devono comunque attestare con le modalità di cui al presente paragrafo 12 l'assenza di motivi di esclusione e il possesso del requisito di idoneità professionale).

##### **nel caso di raggruppamento temporaneo già costituito**

- 12.14 mandato collettivo speciale irrevocabile, in originale o copia autentica, conferito per atto pubblico o scrittura privata autenticata dai mandanti al mandatario ai fini della costituzione del raggruppamento nonché procura, nella forma dell'atto pubblico, attestante il conferimento della rappresentanza legale del raggruppamento al legale rappresentante del mandatario/capogruppo. Nell'atto costitutivo dovranno essere indicate, ai sensi dell'art. 48, comma 4, del Codice, le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici raggruppati. È ammessa la presentazione del mandato e della procura in unico atto notarile in forma pubblica.

##### **nel caso di consorzio ordinario o GEIE già costituiti**

- 12.15 atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capogruppo.
- 12.16 dichiarazione in cui si indicano, ai sensi dell'art. 48, comma 4, del Codice, le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati o raggruppati.

**nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti**

- 12.17 dichiarazione resa da ciascun concorrente attestante:
- l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
  - l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE;
  - le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati ai sensi dell'art. 48, comma 4, del Codice.

**nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del D.L. n. 5/2009**

- 12.18 copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- 12.19 dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre e relativamente a queste ultime opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma;
- 12.20 dichiarazione che indichi le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

**nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del D.L. n. 5/2009**

- 12.21 copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria, con l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD;

**nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti**

- 12.22 copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;

**(o in alternativa)**

- 12.23 copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD. Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:

- a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
- c. le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

### **13. Contenuto della Busta "B - Offerta tecnico-organizzativa"**

- 13.1 La busta "B – Offerta tecnico-organizzativa" deve contenere, a pena di esclusione, una relazione tecnica sul servizio offerto che dovrà essere conforme alle caratteristiche e ai requisiti minimi indicati nel capitolato speciale d'appalto descrittivo e prestazionale. Tale relazione dovrà contenere una proposta tecnico-organizzativa con riferimento ai criteri e sub-criteri di valutazione previsti dal presente disciplinare di gara. Precisamente tale relazione dovrà essere costituita da un massimo di 40 cartelle in formato A4 (una facciata equivale a una cartella), numerata progressivamente in ogni pagina, redatta con carattere Arial 10 e interlinea doppia, strutturata in capitoli e paragrafi corrispondenti ai criteri e sub-criteri di valutazione di cui alla Tabella 2 - Offerta Tecnica del paragrafo 16 del presente disciplinare.
- 13.2 L'offerta tecnica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un procuratore; nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva, l'offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di partecipazione al paragrafo 12.1.

### **14. Contenuto della Busta "C – Offerta economica"**

- 14.1 Nella busta "C – Offerta economica" deve essere contenuta, a pena di esclusione, l'offerta economica, predisposta secondo il Modello n. 7 - Offerta Economica allegato al presente disciplinare di gara e contenere, in particolare, i seguenti elementi:
  - a) il ribasso percentuale globale da applicare all'importo giornaliero posto a base di gara e il conseguente prezzo giornaliero offerto, in cifre e lettere, IVA ed oneri di sicurezza per rischi di natura interferenziale esclusi;
  - b) il prezzo complessivo offerto per l'appalto, in cifre e lettere, IVA ed oneri di sicurezza per rischi di natura interferenziale esclusi, computato moltiplicando il prezzo giornaliero offerto per il numero stimato di giorni di prestazione del servizio nel triennio di durata contrattuale, pari a 750;
- 14.2 L'offerta economica deve altresì contenere la stima dei costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e l'indicazione del costo orario della prestazione applicato per l'esecuzione del servizio al netto di IVA. Tale costo orario costituirà il dato di riferimento per la remunerazione delle prestazioni eccedenti quelle in cui è ordinariamente articolato il servizio descritte all'art. 6 del capitolato speciale d'appalto che l'ERSU dovesse richiedere, in corso di esecuzione del contratto, per far fronte ad esigenze temporanee, imprevedibili e a carattere straordinario così come stabilito nel predetto capitolato.
- 14.3 In caso di discordanza tra ribasso percentuale globale applicato all'importo giornaliero a base di gara moltiplicato per il numero di giorni di servizio stimati nel triennio di durata contrattuale e prezzo complessivo prevale il ribasso percentuale; in caso di discordanza tra l'importo indicato in cifre e quello in lettere prevale l'importo indicato in lettere.
- 14.4 L'offerta economica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un procuratore; nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva, l'offerta dovrà essere sottoscritta, con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di partecipazione di cui al paragrafo 12.1.

### **15. Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione**



- 15.1 Ai sensi dell'art. 216, comma 13, del Codice e del Comunicato del Presidente dell'ANAC del 04/05/2016, la documentazione comprovante l'insussistenza di cause di esclusione e il possesso dei richiesti requisiti di idoneità professionale, capacità economica e finanziaria e capacità tecniche e professionali è acquisita presso la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP) attraverso l'utilizzo del sistema AVCPASS, reso disponibile dall'Autorità, secondo quanto stabilito con le deliberazioni attuative nn. 111 del 20/12/2012 e 157 del 17/02/2016. Tutti i soggetti interessati a partecipare alla presente procedura devono pertanto obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all'apposito link sul portale dell'ANAC (Servizi ad accesso riservato - AVCPASS) secondo le istruzioni ivi contenute. Il documento che attesta che l'operatore economico può essere verificato tramite AVCPASS (PASSOE), rilasciato dal sistema all'esito della procedura di registrazione, dovrà essere inserito all'interno della busta "A - Documentazione amministrativa".
- 15.2 Gli operatori economici, tramite un'area dedicata, inseriscono, a sistema i documenti relativi alla dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria e tecnica e professionale che sono nella loro esclusiva disponibilità, e, pertanto, non reperibili presso Enti certificatori e fatti salvi i limiti fissati dalle deliberazioni sopra indicate.
- 15.3 il possesso dei richiesti requisiti di idoneità professionale, capacità economica e finanziaria e tecnica e professionale potrà essere comprovato mediante la documentazione indicata agli artt. 83, 86, 87 e all'allegato XVII, parti I e II, del Codice, da acquisire presso la BDNCP, ove previsto dalle deliberazioni sopra indicate, tramite il sistema AVCPASS, e in particolare:
- a) quanto al requisito di cui al precedente paragrafo 10.1 n. 1), mediante visure del Registro delle imprese acquisite presso la BDNCP e rese disponibili attraverso il sistema AVCPASS; se si tratta di un cittadino di altro Stato membro non residente in Italia, mediante prova dell'iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI del Codice con dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui è residente, inserita nel sistema AVCPASS dall'operatore economico;
  - b) quanto al requisito relativo al fatturato globale di cui al precedente paragrafo 10.1 n. 2), mediante i bilanci delle società di capitali corredati della nota integrativa oppure mediante il fatturato globale e gli ammortamenti risultanti dal Modello Unico o dalla Dichiarazione IVA degli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero società di persone, resi disponibili attraverso il sistema AVCPASS o inseriti nel sistema dall'operatore economico;
  - c) quanto al requisito relativo alla esecuzione di uno o più servizi analoghi per conto di pubbliche amministrazioni o di soggetti privati di cui al precedente paragrafo 10.1 n. 3), l'attestazione dei servizi svolti con l'indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, è comprovata, nel caso di amministrazioni pubbliche, da certificati rilasciati e vistati dalle amministrazioni medesime e, nel caso di soggetti privati, da dichiarazioni dei privati medesimi inseriti nel sistema AVCPASS dagli operatori; in mancanza, gli operatori economici possono inserire nel predetto sistema le fatture relative all'avvenuta esecuzione dei servizi indicando, ove disponibile, il C.I.G. del contratto cui si riferiscono, l'oggetto del contratto stesso e il relativo importo, il nominativo del contraente pubblico o privato e la data di stipula del contratto stesso;
  - d) quanto ai requisiti di cui al precedente paragrafo 10.1, nn. 4) e 5), le certificazioni del sistema di qualità e del sistema di gestione ambientale o i certificati equivalenti, sono inseriti nel sistema AVCPASS dagli operatori economici.
- 15.4 Tutte le dichiarazioni inerenti l'inesistenza di motivi di esclusione e il possesso dei requisiti di partecipazione, potranno essere verificate da parte dall'ERSU, sulla base delle vigenti norme di legge, con riferimento a qualunque offerente. L'ERSU può, dunque, chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti a comprova o parte di essi, non già risultanti inseriti nella BDNCP, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura. Gli operatori economici cui è richiesto di presentare i documenti a comprova sopra indicati non risultanti inseriti nella BDNCP mediante il sistema AVCPASS devono provvedere entro il termine perentorio allo scopo assegnato dall'ERSU.

## 16. Criterio di aggiudicazione

- 16.1 L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 95 del Codice.
- 16.2 Il punteggio massimo riservato alla valutazione dell'offerta tecnica ed economica è costituito da **100 punti** suddivisi tra gli elementi di valutazione e rispettivi fattori ponderali di seguito indicati:

Tabella 1 - ELEMENTI DI VALUTAZIONE			
ELEMENTI DI VALUTAZIONE		FATTORI PONDERALI	
A	Sistema organizzativo per lo svolgimento del servizio	P <sub>a</sub>	15
B	Piano di organizzazione del personale	P <sub>b</sub>	25
C	Piano di utilizzo di macchinari e attrezzature	P <sub>c</sub>	10
D	Professionalità del Responsabile dell'Appalto (art. 15 del capitolato)	P <sub>d</sub>	15
E	Customer satisfaction	P <sub>e</sub>	5
F	Ribasso percentuale globale sull'importo a base di gara	P <sub>f</sub>	30

- 16.3 la Commissione giudicatrice, con riguardo all'offerta tecnica (elementi di valutazione "A", "B", "C", "D", e "E" della Tabella 1), applicherà i criteri di valutazione e relativi fattori ponderali, con i relativi sub-criteri e sub-pesi, di seguito riportati:

Tabella 2 - Offerta Tecnica			
CRITERI E SUB CRITERI DI VALUTAZIONE		SUB PESI	PESI
<b>A</b>	<b>Sistema organizzativo per lo svolgimento del servizio</b>		<b>P<sub>a</sub> 15</b>
A.1	Piano di pulizie e sanificazione locali e macchinari	8	
A.2.	Raccolta differenziata e piano di smaltimento dei rifiuti	3	
A.3	Soluzioni per la gestione delle emergenze connesse alle indisponibilità di materiali/prodotti/attrezzature/acqua/energia elettrica	4	
<b>B</b>	<b>Piano di organizzazione del personale</b>		<b>P<sub>b</sub> 25</b>
B.1	Piano di formazione	3	
B.2	Piano di rilevazione delle presenze del personale in servizio con produzione di reportistica	8	
B.3	Piano di rilevazione dell'attività per area lavorativa con l'indicazione di metodologie, frequenza, raccolta dati e reportistica	10	
B.4	Formazione, procedure e soluzioni aziendali in relazione alla normativa	2	

	HACCP e Sicurezza sui Luoghi di Lavoro		
B.5	Modalità e tempi di sostituzione degli addetti assenti	2	
<b>C</b>	<b>Piano di utilizzo di macchinari e attrezzature</b>		<b>P<sub>c</sub> 10</b>
C.1	Tipologia di attrezzature e macchinari impiegati	6	
C.2	Proposta di ulteriori servizi, attrezzature e/o iniziative a carattere migliorativo e/o integrativo rispetto allo standard definito in capitolato, senza alcun onere aggiuntivo per l'ERSU	4	
<b>D</b>	<b>Professionalità del Responsabile dell'Appalto (art. 15 del capitolato)</b>		<b>P<sub>d</sub> 15</b>
D.1	Esperienze lavorative maturate nel settore	4	
D.2	Certificazioni, attestati posseduti	4	
D.3	Programmazione dell'attività del Responsabile dell'Appalto e rilevazione del grado di efficacia dell'attività svolta	7	
<b>E</b>	<b>Customer satisfaction</b>		<b>P<sub>e</sub> 5</b>
E.1	Presentazione di uno schema di questionario per la rilevazione del gradimento del servizio svolto all'utenza	2,5	
E.2	Azioni correttive	2,5	

16.4 I punteggi saranno attribuiti ai concorrenti da una Commissione giudicatrice, nominata dall'ERSU ai sensi dell'art. 77 del Codice, mediante l'applicazione del metodo aggregativo compensatore secondo la seguente formula:

$$P_i = C_{ai} \times P_a + C_{bi} \times P_b + C_{ci} \times P_c + C_{di} \times P_d + C_{ei} \times P_e + C_{fi} \times P_f$$

dove:

$P_i$  è il punteggio totale attribuito al concorrente  $i$ esimo;

$C_{ai}$ ,  $C_{bi}$ ,  $C_{ci}$ ,  $C_{di}$ ,  $C_{ei}$  e  $C_{fi}$  sono coefficienti compresi tra 0 ed 1, espressi in valore centesimale, attribuiti al concorrente  $i$ esimo:

- il coefficiente è pari a zero in corrispondenza della prestazione minima possibile,
- il coefficiente è pari ad uno in corrispondenza della prestazione massima offerta;

$P_a$ ,  $P_b$ ,  $P_c$ ,  $P_d$ ,  $P_e$  e  $P_f$  sono i fattori ponderali di cui all'art. 95 del Codice indicati nella "Tabella 1 - ELEMENTI DI VALUTAZIONE".

16.4.1 I coefficienti  $C_{ai}$ ,  $C_{bi}$ ,  $C_{ci}$ ,  $C_{di}$ , e  $C_{ei}$ , relativi rispettivamente agli elementi di valutazione "A", "B", "C", "D" e "E" di cui alla "Tabella 2 - Offerta Tecnica" sono determinati:

a.1 [nel caso in cui le offerte da valutare siano pari o superiori a 3] ciascuno come media dei coefficienti calcolati da ciascun commissario mediante il "confronto a coppie" di cui al seguente paragrafo 16.4.2; una volta terminati i "confronti a coppie", per ogni elemento ciascun commissario somma i valori attribuiti a ciascun concorrente e li trasforma in coefficienti compresi tra 0 ed 1 attribuendo il coefficiente pari ad 1 al concorrente che ha conseguito il valore più elevato e proporzionando ad esso il valore conseguito dagli altri concorrenti; le medie dei coefficienti determinati da ciascun commissario vengono trasformate in coefficienti definitivi, riportando ad uno la media più alta e proporzionando ad essa le altre medie provvisorie prima calcolate;

a.2 [nel caso le offerte da valutare siano inferiori a 3] ciascuno come media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari; una volta terminata la procedura di attribuzione discrezionale dei coefficienti, si procede a trasformare la media dei coefficienti attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti i commissari in coefficienti definitivi, riportando ad uno la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate;

16.4.2 Per l'applicazione del metodo del "confronto a coppie": la determinazione dei coefficienti, variabili tra 0 e 1, per la valutazione di ogni elemento qualitativo delle varie offerte è effettuata mediante impiego di una tabella matrice triangolare con un numero di righe ed un numero di colonne pari al numero dei concorrenti meno uno, ove con le lettere A, B, C, D, E, F,....., N sono rappresentate le offerte, elemento per elemento, di ogni concorrente. La tabella contiene tante caselle quante sono le possibili combinazioni tra tutte le offerte prese a due a due. Ogni commissario valuta quale dei due elementi che formano ciascuna coppia sia da preferire. Inoltre, tenendo conto che la preferenza tra un elemento e l'altro può essere più o meno forte, attribuisce un punteggio che varia da 1 (parità), a 2 (preferenza minima), a 3 (preferenza piccola), a 4 (preferenza media), a 5 (preferenza grande), a 6 (preferenza massima). In caso di incertezza di valutazione sono attribuiti punteggi intermedi. In ciascuna casella viene collocata la lettera corrispondente all'elemento che è stato preferito con il relativo grado di preferenza, ed in caso di parità, vengono collocate nella casella le lettere dei due elementi in confronto, assegnando un punto ad entrambe.

16.4.3 Poiché i criteri di valutazione "A", "B", "C", "D" e "E" di cui alla detta "Tabella 2 - Offerta Tecnica", sono suddivisi in sub-criteri e sub-pesi, i punteggi assegnati ad ogni concorrente in base a tali sub-criteri e sub-pesi vanno riparametrati con riferimento ai pesi previsti per l'elemento di partenza.

16.4.4 Il coefficiente  $C_{fi}$ , relativo all'elemento di valutazione "F" di cui alla Tabella 1 - Elementi di Valutazione, ovvero al prezzo, è determinato attraverso la seguente formula, con applicazione dell'arrotondamento alla terza cifra decimale:

$$C_{fi} = R_i / R_{max}$$

dove:

$R_i$  = valore offerto dal concorrente  $i$ esimo

$R_{max}$  = valore dell'offerta più conveniente.

16.5 Anche nel caso in cui, all'esito delle operazioni di cui sopra, nessuna offerta tecnica ottenga come punteggio il valore massimo della somma dei pesi stabiliti per tutti gli elementi della predetta offerta tecnica nella Tabella 2 non si procederà a riparametrazione in quanto l'ERSU, nella ricerca di un equilibrio tra prezzo e qualità, ha fondato le proprie scelte sull'autonomia dei singoli elementi di valutazione.

## 17. Operazioni di gara

17.1 La prima seduta pubblica avrà luogo presso la sede dell'ERSU in Sassari, via Michele Copino n. 18 3° Piano, il giorno 25/07/2016, alle ore 10.00. È ammesso a presenziare chiunque vi abbia interesse; tuttavia solo i concorrenti o soggetti muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti concorrenti hanno titolo a intervenire e chiedere la verbalizzazione delle proprie osservazioni. Le operazioni di gara potranno essere aggiornate ad altra ora o ai giorni successivi.

17.2 Le successive sedute pubbliche avranno luogo presso la medesima sede sopra indicata in data e orari che saranno comunicati ai concorrenti a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo indicato nella domanda di partecipazione e pubblicazione sul sito istituzionale [www.ersusassari.it](http://www.ersusassari.it) almeno tre giorni prima della data fissata.

17.3 Nella prima seduta il RUP, assistito da due funzionari dell'ERSU in qualità di testimoni, sulla base della documentazione contenuta nella busta A, procederà:

- (l) alla verifica della tempestività dell'arrivo dei plichi inviati dai concorrenti, della loro integrità e, una volta aperti, al controllo della completezza e della correttezza formale della documentazione amministrativa;

- (II) a verificare che i consorziati per conto dei quali i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice concorrono, non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma ed in caso positivo ad escludere dalla gara il consorzio ed il consorziato;
  - (III) a verificare che nessuno dei concorrenti partecipi in più di un raggruppamento temporaneo, GEIE, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario, ovvero anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento, aggregazione o consorzio ordinario di concorrenti e in caso positivo ad escluderli dalla gara;
  - (IV) ad escludere dalla gara i concorrenti che non soddisfino le condizioni di partecipazione stabilite dal Codice e dalle altre disposizioni di legge vigenti;
  - (V) in caso di mancanza, incompletezza ed ogni altra irregolarità essenziale della domanda di partecipazione e della documentazione amministrativa a corredo dell'offerta, a richiedere, ai sensi dell'art. 83, comma 9, del Codice, le necessarie integrazioni e chiarimenti, assegnando ai destinatari un termine di giorni 7 (sette), e a sospendere la seduta; nella seduta successiva, il RUP provvederà ad escludere dalla gara i concorrenti che non abbiano adempiuto alle richieste di regolarizzazione o che, comunque, pur adempiendo, risultino non aver soddisfatto le condizioni di partecipazione stabilite dal Codice e dalle altre disposizioni di legge vigenti.
- 17.4 Nella medesima seduta pubblica o in una successiva, la Commissione giudicatrice, nominata ai sensi dell'art. 77 del Codice dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte, procederà quindi all'apertura della busta B concernente l'offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare.
- 17.5 In una o più sedute riservate, la Commissione procederà all'esame dei contenuti dei documenti presentati con l'attribuzione dei punteggi relativi all'offerta tecnica secondo i criteri e le modalità descritti al paragrafo 16.
- 17.6 Al termine dell'operazione di valutazione delle offerte tecniche, in seduta pubblica, la Commissione comunicherà i punteggi attribuiti alle offerte tecniche ammesse; procederà poi all'apertura delle buste contenenti le offerte economiche, dando lettura dei prezzi e dei ribassi offerti.
- 17.7 Successivamente, la Commissione, nella medesima seduta o in seduta pubblica successiva, procede alla valutazione delle offerte economiche, secondo i criteri e le modalità descritti al paragrafo 16 e all'attribuzione dei punteggi complessivi.
- 17.8 All'esito delle operazioni di cui ai punti precedenti la Commissione provvede alla formazione della graduatoria di merito. Qualora la Commissione non rilevi la presenza di offerte anormalmente basse, chiuderà la seduta pubblica dichiarando la proposta di aggiudicazione dell'appalto a favore del miglior offerente risultante dalla predetta graduatoria di merito.
- 17.9 Qualora invece la Commissione rilevi la presenza di offerte anormalmente basse ai sensi dell'art. 97, comma 3, del Codice, ovvero quando ritenga che siano presenti le condizioni di cui al successivo comma 6, ultimo periodo, del medesimo articolo, avvia il procedimento di verifica della congruità di cui alla predetta norma. La valutazione delle spiegazioni richieste ai sensi dell'art. 97, comma 5, del Codice è svolta dalla Commissione in una o più sedute riservate.  
La Commissione verifica la congruità della prima migliore offerta, se la stessa appaia anormalmente bassa e, qualora ritenuta anomala, procede nella stessa maniera, progressivamente, nei confronti delle successive migliori offerte, fino all'individuazione della migliore offerta non anomala.  
Gli esiti del giudizio di anomalia sono esposti in seduta pubblica, nella quale la Commissione dichiara le eventuali esclusioni delle offerte che, in base all'esame delle spiegazioni fornite, risultino non congrue, definisce la conseguente graduatoria finale di merito e propone l'aggiudicazione dell'appalto al concorrente che ha presentato la migliore offerta risultante dalla predetta graduatoria di merito.
- 17.10 Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

17.11 La proposta di aggiudicazione è soggetta ad approvazione dell'ERSU ai sensi dell'articolo 33, comma 1, del Codice. L'aggiudicazione disposta dall'ERSU diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti. L'ERSU procederà nei confronti dei concorrenti che si sono classificati al primo e al secondo posto nella graduatoria finale delle offerte ad effettuare le verifiche in ordine all'insussistenza di motivi di esclusione e al possesso dei richiesti requisiti di idoneità professionale, capacità economica e finanziaria e capacità tecniche e professionali mediante il sistema AVCPASS secondo quanto indicato al precedente paragrafo 15. È fatto salvo quanto stabilito per le micro, piccole e medie imprese dall'art. 13, comma 4, della L. n. 180/2011.

## 18. Ulteriori disposizioni

- 18.1 L'offerta vincherà il concorrente per giorni 180 (centottanta) dalla scadenza del termine indicato per la presentazione, salvo proroghe richieste dall'ERSU.
- 18.2 È facoltà dell'ERSU di non procedere all'aggiudicazione della gara qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto o, se aggiudicata, di non stipulare il contratto d'appalto.
- 18.3 Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente ai sensi dell'art. 97, comma 6, del Codice.
- 18.4 La documentazione non in regola con l'imposta di bollo sarà regolarizzata, ai sensi del D.P.R. n. 642/1972 e, pertanto, sarà sottoposta alle segnalazioni previste dalla legge.
- 18.5 Fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti e l'ipotesi di differimento espressamente concordata con l'operatore aggiudicatario, il contratto di appalto verrà stipulato nel termine di giorni 60 (sessanta) a decorrere dalla data in cui l'aggiudicazione è divenuta efficace e, comunque, non prima di giorni 35 (trentacinque) dalla data di invio dell'ultima comunicazione del provvedimento di aggiudicazione. Il contratto sarà stipulato mediante atto pubblico notarile informatico, ai sensi dell'art. 32, comma 14, del Codice, con oneri e spese a totale carico dell'aggiudicatario.
- 18.6 La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle verifiche previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, all'assenza di cause di esclusione e al possesso dei requisiti prescritti.
- 18.7 L'operatore aggiudicatario dovrà stipulare il contratto d'appalto, previa presentazione della prescritta relativa documentazione e costituzione della garanzia definitiva a norma dell'art. 103 del Codice, nel termine assegnato dall'ERSU, pena la decadenza dell'aggiudicazione, l'incameramento della garanzia provvisoria e l'applicazione delle altre sanzioni previste dalla legge.
- 18.8 Ai sensi dell'art. 34, comma 35, del D.L. n. 179/2012, convertito con modificazioni dalla L. n. 221/2012, le spese relative alla pubblicazione dei bandi ed avvisi sui quotidiani secondo le modalità di cui all'art. 66, comma 7, secondo periodo, del D.Lgs n. 163/2006, nel testo applicabile fino alla data del 31/12/2016 ai sensi dell'art. 26 del D.L. n. 66/2014, come modificato dall'articolo 7, comma 7, del D.L. n. 210/2015, convertito con modificazioni dalla L. n. 21/2016, quantificate presuntivamente in € 4.500,00, sono a carico dell'operatore aggiudicatario e dovranno essere rimborsate all'ERSU entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione. A norma dell'art. 216, comma 11, del Codice, le spese relative alla pubblicazione dei bandi ed avvisi sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, quantificate presuntivamente in € 3.500,00, sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate all'ERSU entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.
- 18.9 L'operatore economico assume l'obbligo, nell'esecuzione del contratto, di rispettare e di far rispettare dai propri dipendenti o collaboratori il Codice di comportamento del personale della Regione Autonoma della Sardegna, degli Enti, delle Agenzie e delle Società partecipate, approvato ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs n. 165/2001 con deliberazione della Giunta della Regione Autonoma della Sardegna n. 3/7 del 31/01/2014, Allegato 1 al Piano triennale per la prevenzione della corruzione 2014/2016, consultabile e scaricabile dal relativo sito internet. La violazione degli obblighi di comportamento comporterà per l'ERSU la facoltà di risolvere il contratto qualora, in ragione della gravità o della reiterazione, la stessa sia ritenuta grave, previo espletamento di un procedimento in contraddittorio.

10.10 In analogia a quanto stabilito dall'art. 110 del Codice, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 108 del Codice ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell' art. 88 , comma 4-ter, del D.Lgs n. 159/2011, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, l'ERSU si riserva di procedere ad interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento del servizio.

## 19. Definizione delle controversie

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto sono deferite alla competenza dell'Autorità giudiziaria del Foro di Sassari, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.

## 20. Informativa per il trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs n. 196/2003, si informa che il trattamento dei dati personali conferiti nell'ambito della presente procedura di acquisizione di servizi, o comunque raccolti dall'ERSU a tale scopo, è finalizzato unicamente all'espletamento della predetta procedura, nonché delle attività ad essa correlate e conseguenti.

In relazione alle descritte finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità predette e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. I dati potranno essere trattati anche in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati.

Il trattamento dei dati giudiziari è effettuato esclusivamente per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa in materia di acquisizione di beni e servizi ed avviene sulla base dell'autorizzazione al trattamento dei dati a carattere giudiziario da parte di privati, di enti pubblici economici e di soggetti pubblici, rilasciata dal Garante per la protezione dei dati personali.

Il conferimento dei dati è necessario per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità richiesti per la partecipazione alla procedura nel cui ambito i dati stessi sono acquisiti; pertanto, la loro mancata indicazione può precludere l'effettuazione della relativa istruttoria.

Potranno venire a conoscenza dei suddetti dati personali gli operatori dell'ERSU individuati quali incaricati del trattamento.

I dati raccolti potranno altresì essere conosciuti da:

- soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti parte della Commissione;
- soggetti terzi fornitori di servizi per l'ERSU, o comunque allo stesso legati da rapporto contrattuale, unicamente per le finalità sopra descritte, previa designazione in qualità di Responsabili del trattamento e comunque garantendo il medesimo livello di protezione;
- altre Amministrazioni pubbliche, cui i dati potranno essere comunicati per adempimenti procedurali;
- altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara, secondo le modalità e nei limiti di quanto previsto dalla vigente normativa in materia;
- legali incaricati per la tutela dell'ERSU in sede giudiziaria.

In ogni caso, operazioni di comunicazione e diffusione di dati personali, diversi da quelli sensibili e giudiziari, potranno essere effettuate nel rispetto di quanto previsto dall'art. 19 del D.Lgs n. 196/2003.

I diritti dell'interessato sono disciplinati dall'art. 7 del D.Lgs n. 196/2003. In particolare, l'interessato ha il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei propri dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, di verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettifica; ha altresì il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento.

Il titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente informativa è l'ERSU. I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D.Lgs n. 196/2003, esclusivamente nell'ambito e per le finalità della procedura di gara regolata dal presente disciplinare.

**Il Direttore del Servizio Utenze**  
**F.to Dott. Mauro Deidda**